

IMPOSTE E TASSE

di **ALBERTO DI VITA****Moss facoltativo sotto i 10.000 euro**

La Direttiva 2017/2455/UE attua in parte le indicazioni della Commissione Europea e modifica le regole di territorialità Iva anche per Tlc e radio, oltre che per i servizi forniti per via elettronica (TBE).

Senza troppo clamore il D.Lgs. 1.06.2020, n. 45 ha modificato la disciplina Moss applicabile anche per un ampio numero di operatori italiani o, per essere più precisi, le **regole di territorialità** che spingono all'adozione del Moss. Le modifiche, in vigore dal **10.06.2020**, sono state introdotte in attuazione (parziale) di un provvedimento europeo, la Direttiva 2017/2455/UE, nata dopo le lamentele di molti operatori per l' **eccessiva onerosità** delle forniture di **servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi forniti per via elettronica** (TBE) resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta. Tali forniture, infatti, sono **imponibili nel Paese del committente**. Dato che i committenti in questione non sono soggetti passivi di imposta, le regole generali comporterebbero l'obbligo della registrazione in ciascun Paese dove sono stabiliti i consumatori.

Per evitare tale gravoso onere, dal 2015 è stato previsto il regime opzionale del Moss, " *Mini One Stop Shop* ". Tale regime consiste nella **gestione accentrata dei rapporti IVA internazionali** relativi ai servizi TBE mediante un portale europeo la cui cabina di regia è affidata all'autorità fiscale del Paese di chi presta il servizio. Tuttavia, anche la gestione di questo regime era subito apparsa eccessivamente onerosa per chi opera saltuariamente con clientela " *privata* " estera.

E' per tale ragione che, tramite le norme appena entrate in vigore, il legislatore UE è intervenuto direttamente sulla territorialità, fissando una **soglia** entro la quale i servizi TBE, **resi a consumatori finali** di Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento del prestatore. Per tale ragione il legislatore italiano è intervenuto, anzitutto, trasferendo la deroga territoriale per i servizi TBE resi a consumatori finali nel nuovo art. 7- *octies* D.P.R. 633/1972. Secondo tale deroga, si conferma che i servizi relativi al commercio elettronico diretto si considerano effettuati in Italia se il committente consumatore finale è **domiciliato in Italia**. Gli altri servizi TBE si considerano effettuati in Italia se, oltre alla predetta condizione, sono consumati all'interno dell'UE.

La stessa norma aggiunge (ed è qui la novità) che è possibile (su opzione) **disapplicare la deroga** alla regola della territorialità (e quindi tornare ad applicare la regola generale che impone l'applicazione dell'Iva nel Paese del prestatore quando il committente non è un soggetto passivo) **se il prestatore non è stabilito in altri Paesi dell'UE** e le prestazioni in questione non hanno superato il **limite di 10.000 euro** nell'anno precedente e nella frazione dell'anno in corso.

Una volta eletta, l'opzione va mantenuta per almeno **2anni**. Per i prestatori italiani, il nuovo impianto conferma quindi: 1) che i servizi TBE rilevano nel Paese del committente consumatore finale; 2) che è possibile applicare il MOSS evitando di registrarsi in tutti i Paesi UE nei quali si hanno dei clienti consumatori finali; 3) e aggiunge che, su opzione, **per fatturati TBE inferiori a 10.000 euro è sempre possibile applicare le regole ordinarie dell'IVA italiana**. In tale ultimo caso, si torna ad applicare le regole di territorialità ante 2015.

La Direttiva prevede anche (nuovo art. 219- *bis*) che la fatturazione sia soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Il recepimento delle ulteriori norme della Direttiva è rimandato a un prossimo decreto legislativo.